



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 6/15 DEL 5.02.2019

---

**Oggetto:** L.R. 22.4.1997, n. 16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale". Nuove direttive istruttorie e procedure per gli incentivi di cui all'art. 19. Parziale modifica delle Delib.G.R. n. 69/21 del 23.12.2016 e n. 16/21 del 3.4.2018.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale illustra brevemente la nuova proposta di regolamentazione per l'erogazione dei contributi in conto occupazione alle Cooperative ed ai loro consorzi, prevista dall'art. 19 della L.R. 22.4.1997, n. 16 che andrà a migliorare l'attuale disciplina, regolata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 69/21 del 23 dicembre 2016 e n. 16/21 del 3.4.2018.

La proposta nasce dall'analisi degli effetti della nuova procedura, esaminata in occasione della riunione della Commissione regionale per la Cooperazione sociale tenutasi il 10.1.2019, da cui sono emersi gli indubbi vantaggi introdotti dal nuovo regolamento, ma, nel contempo, sono state suggerite alcune soluzioni per rendere ancora più efficace la misura.

Le risultanze dell'incontro, che qui si intendono recepire, pur confermando la validità della struttura portante della misura, hanno evidenziato la necessità di introdurre le seguenti modifiche di dettaglio, che andranno ad incidere su alcuni aspetti prima disciplinati dalle citate deliberazioni.

1. Introduzione della condizione di vigenza del rapporto di lavoro per la rimborsabilità delle retribuzioni corrisposte al socio lavoratore.

Dall'esame dei risultati della procedura, è emerso che un gran numero di cooperative sociali abbia chiesto il rimborso di emolumenti erogati a soci lavoratori non più alle loro dipendenze al momento della proposizione della domanda.

Poiché la ratio della norma è quella di incrementare l'occupazione a tempo indeterminato, la possibilità che si finanzino rapporti di lavoro cessati appare in evidente contrasto con questa finalità.

Si ritiene pertanto di introdurre il suddetto requisito per rendere più efficace la procedura in argomento.

La Commissione citata, pur condividendo le finalità perseguite da questa modifica, ha anche sollevato il problema della richiesta relativa ai soci lavoratori stagionali, che verrebbe vanificata dall'introduzione di questo presupposto.

Si è pertanto convenuto di studiare soluzioni che contemplino anche questa fattispecie.



L'Assessore spiega che la soluzione consiste nell'ammettere che per i soci lavoratori "stagionali" non vi sia l'obbligo della vigenza del rapporto di lavoro sussistente al momento della presentazione della domanda.

La cooperativa sociale richiedente dovrà perciò indicare la natura del rapporto "stagionale", con la menzione del CCNL applicato.

### 2. Revisione del periodo di contribuzione ammissibile.

Si ricorda brevemente che la Delib.G.R. n. 69/21 del 23 dicembre 2016, al punto 3 "Fissazione del periodo di contribuzione ammissibile", aveva introdotto un limite temporale alle retribuzioni oggetto della domanda di rimborso.

Invero, si era stabilito che i contributi fossero concessi, a ritroso a partire dalla data della richiesta, nell'arco temporale di un quinquennio. Ciò in analogia al periodo di prescrizione dei crediti di lavoro, fissato in 5 anni dall'art. 2948, comma 1, n. 5, cc.

La verifica dei risultati ha dimostrato che questo limite, sebbene apprezzabile nelle finalità, contrasta con l'obiettivo di massimizzare l'occupazione di cui al punto precedente.

Pertanto, anche per allineare questo termine alla nuova condizione di finanziabilità esposta in precedenza e costituita dalla vigenza del rapporto di lavoro, se ne dispone la modifica, stabilendo che il periodo a ritroso debba coincidere, al massimo, con le mensilità rimborsabili, che, per legge, sono fissate in numero di 24 (art. 19, co. 2, L.R. n. 16/1997).

### 3. Modifica dei massimali di contributo.

La precedente Delib.G.R. n. 16/21 del 2018, al suo punto A, aveva introdotto scalini che differenziavano l'importo massimo concedibile, sempre nel limite di € 60.000, allo scopo di agevolare:

- le assunzioni di personale svantaggiato;
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Questi scalini erano espressi nei termini che seguono:

<b>Massimale</b>	<b>Tipologia di rapporti oggetto della richiesta domanda</b>	
€ 60.000,00	solo rapporti a tempo indeterminato	solo lavoratori svantaggiati
€ 50.000,00	solo rapporti a tempo indeterminato	lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
€ 45.000,00	rapporti a tempo determ. e indeterminato.	lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
€ 30.000,00	solo rapporti a tempo determinato	lavoratori non svantaggiati e svantaggiati



La verifica dei risultati è risultata positiva ma si ritiene che si possano rendere detti parametri ancora più efficaci, attraverso la loro rimodulazione, nei termini così espressi:

<b>Massimale</b>	<b>Tipologia di rapporti oggetto della richiesta domanda</b>	
€ 65.000,00	solo rapporti a tempo indeterminato	solo lavoratori svantaggiati
€ 55.000,00	solo rapporti a tempo indeterminato	lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
€ 40.000,00	rapporti a tempo determ. e indeterminato	lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
€ 25.000,00	solo rapporti a tempo determinato	lavoratori non svantaggiati e svantaggiati

Quindi, detti ultimi valori sostituiscono la tabella contenuta nella Delib.G.R. n. 16/21 del 3.4.2018.

Restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni della Giunta.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare i criteri e le modalità applicative della presente deliberazione che modifica parzialmente la precedente regolamentazione di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 69/21 del 23 dicembre 2016 e n. 16/21 del 3.4.2018. Nello specifico:

1. l'introduzione della condizione di vigenza del rapporto di lavoro per la rimborsabilità delle retribuzioni corrisposte al socio lavoratore, ad esclusione dei soci lavoratori "stagionali";
2. la revisione del periodo di contribuzione ammissibile, stabilendo che il periodo a ritroso debba coincidere, al massimo, con le mensilità rimborsabili che, per legge, sono fissate in numero di 24 (art. 19, comma 2, L.R. n. 16/1997);
3. la modifica dei massimali di contributo, nei termini così espressi:

<b>Massimale</b>	<b>Tipologia di rapporti oggetto della richiesta domanda</b>	
€ 65.000,00	solo rapporti a tempo indeterminato	solo lavoratori svantaggiati
€ 55.000,00	solo rapporti a tempo indeterminato	Lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
€ 40.000,00	rapporti a tempo determ. e indeterminato	Lavoratori non svantaggiati e svantaggiati



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 6/15  
DEL 5.02.2019

€ 25.000,00	solo rapporti a tempo determinato	Lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
-------------	-----------------------------------	--

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci